

I'Offerta Economicamente più Vantaggiosa: novità e criticità del D.lgs 36/2023

Ing. Marco Fazzari
Dirigente presso Astral S.p.A.
Azienda Strade Lazio, Regione Lazio

Premesse

I criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori servizi e forniture sono essenzialmente due:

- ✓ il minor prezzo, inteso come lo sconto maggiore alla base d'asta;
- ✓ l'offerta economicamente più vantaggiosa (**OEPV**), che ha la finalità di premiare le offerte, non solo dal punto di vista economico (a cui viene dato un peso meno rilevante), ma soprattutto dal punto di vista tecnico-qualitativo. L'offerta che si aggiudica l'appalto dovrà dimostrare il miglior rapporto qualità prezzo.

Perché è stato introdotto il criterio dell'OEPV?

L'adozione del criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" è stata una risposta a una serie di limitazioni riscontrate nell'assegnazione di appalti pubblici basati esclusivamente sul prezzo più basso. Ecco alcuni motivi principali per cui è stata introdotta questa modalità di selezione:

- **Miglioramento della qualità:** Se l'assegnazione dell'appalto si basasse solo sul prezzo più basso, potrebbe incoraggiare i fornitori a ridurre la qualità dei loro prodotti o servizi per competere al ribasso. L'offerta economicamente più vantaggiosa consente di prendere in considerazione anche la qualità, promuovendo servizi di migliore qualità complessiva.
- **Promozione dell'innovazione:** Premiare non solo il prezzo più basso, ma anche l'innovazione, stimolando i fornitori a presentare soluzioni innovative che possono portare a miglioramenti nei prodotti o nei servizi forniti.
- **Considerazione dei costi a lungo termine:** Valutare solo il prezzo di acquisizione immediato potrebbe ignorare i costi a lungo termine, come i costi di manutenzione o di esercizio. L'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valutare il costo totale durante l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio.

Perché è stato introdotto il criterio dell'OEPV?

- **Incentivo alla sostenibilità:** Prendere in considerazione criteri ambientali, sociali e di sostenibilità può essere un obiettivo importante per molte organizzazioni pubbliche. L'offerta economicamente più vantaggiosa permette di valutare e premiare fornitori che adottano pratiche sostenibili.
- **Favorire la concorrenza equa:** L'offerta economicamente più vantaggiosa può contribuire a favorire un ambiente di concorrenza equa tra i fornitori, incoraggiando una competizione basata sulla qualità e sull'innovazione oltre che sul prezzo.

Complessivamente, l'introduzione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" mira a migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti acquistati dalle entità pubbliche, promuovendo una maggiore efficienza, sostenibilità e innovazione negli appalti pubblici, ritenendo che il solo criterio del prezzo più basso potesse spingere gli operatori economici a ribassi eccessivi a discapito della qualità e realizzabilità dell'opera.

Come funziona l'offerta economicamente più vantaggiosa?

I criteri di aggiudicazione devono essere esplicitati nel bando dalla Stazione Appaltante (S.A.), in modo tale che tutti possano essere informati nell'ottica della trasparenza. Nell'OEPV vengono valutate le offerte secondo 2 aspetti:

- ✓ tecnico-qualitativo;
- ✓ economico;

Per ognuno dei due aspetti, secondo la ponderazione scelta dalla Stazione Appaltante (S.A), tenuto conto della specificità del progetto, viene attribuito un peso, un valore.

L'aspetto tecnico-qualitativo ha sempre il peso preponderante; la qualità viene messa al primo posto al fine di preferire le offerte che possano assicurare servizi migliorativi per la stazioni appaltanti. Nel bando devono essere dettagliati i criteri, i relativi punteggi da assegnare a ciascun criterio e il metodo di calcolo previsto per l'assegnazione dei punteggi.

Viene stabilito un tetto massimo da attribuire all'aspetto economico e il metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio.

Come funziona l'offerta economicamente più vantaggiosa?

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

I documenti di gara, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione.

Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

Come funziona l'offerta economicamente più vantaggiosa?

Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l'importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell'individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l'impatto sociale e sull'ambiente, ecc. Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l'oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento è in grado di esprimere.

Come funziona l'offerta economicamente più vantaggiosa?

In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime - incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.

Nel nuovo codice degli appalti - Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – i criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture trovano il loro riferimento normativa all'art 108.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e. gli affidamenti di appalto integrato;
- f. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Principali differenze e novità tra vecchio codice D.lgs 50/2016 e nuovo codice D.lgs 36/2023

D.Lgs 50/2016

Art. 95 (17 commi)

D.Lgs 36/2023

Art. 108 (12 commi)

Per quanto riguarda gli appalti che si possono aggiudicare esclusivamente con l'offerta economicamente più vantaggiosa, si rileva che:

- a) I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera. **Nessuna novità rispetto al vecchio codice.**
- b) I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 €. **In questo caso notiamo un innalzamento della soglia prima fissata a 40.000 €**

- c) i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. **Anche in questo caso registriamo un innalzamento della soglia che prima era fissata a 40.000 €**
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione. **Il vecchio codice non prevedeva questo punto;**
- d) Gli affidamenti di appalto integrato che adesso si possono aggiudicare solo con OEPV. **Il vecchio codice non prevedeva questo punto.**

Nell'OEPV, come formulata nel nuovo Codice, viene lasciata massima discrezionalità alla S.A. nella scelta delle caratteristiche dei criteri qualitativi e dei relativi punteggi. Si evince la volontà di riporre tutto nelle mani delle stazioni appaltanti: spetta a loro, svincolate da soluzioni precostituite, decidere quanto incidano l'aspetto tecnico e l'aspetto economico. Questo dovrebbe generare maggiore fruizione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, adeguando il peso delle due componenti (prezzo e qualità) alle caratteristiche effettive dello specifico appalto.

Viene soppresso il tetto massimo del 30%, prima previsto dal d.lgs. 50/2016 rispetto al punteggio del prezzo

per i soli contratti ad alta intensità di manodopera, il tetto massimo per il punteggio economico rimane entro il limite del 30%

Nei casi in cui i beni e servizi informatici oggetto di appalto siano impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico non superiore al 10%

Il comma 7 dell'art. 108 introduce la possibilità, per le stazioni appaltanti, di prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento, dovendo tuttavia tener conto che tali criteri devono essere definiti in termini compatibili con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. In relazione alla parità di genere, il comma 7 – recentemente modificato dall'articolo 2 del dl 57/2023 – dispone che nei bandi di gara le Stazioni appaltanti prevedano un maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese alla parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità (ex art. 46 bis del d.lgs. 198/2006 c.d. codice delle pari opportunità).

Il nuovo art 108 del D.lgs 36/2023 non riporta più quanto era previsto al comma 14 del previgente art 95 del D.lgs 50/2016 riguardante la previsione di varianti al progetto tra i criteri di aggiudicazione.

Bisogna, in ogni caso, distinguere quelle che possono essere considerate varianti tecniche da quelle che invece si rilevano opere aggiuntive.

Non dovrebbero essere prese in considerazione le «opere aggiuntive» che, di fatto, si connotano non sotto il profilo dell'accrescimento della qualità della prestazione oggetto dell'appalto, che risulta immutata nella sua costruzione progettuale, bensì in quello di incrementarne quantitativamente l'estensione, risultando questa, all'esito dell'operazione, manifestamente accresciuta.

L'assegnazione di punteggi ad opere aggiuntive conduce a duplicare la valutazione del ribasso che avviene una prima volta, mediante il punteggio attribuito alla componente economica dell'offerta e, una seconda volta, indirettamente, attraverso la valorizzazione dei punteggi per lavorazioni ulteriori (cfr. Delibere ANAC 1043 e 1075 del 2018)

L'art **110** del Nuovo Codice ha eliminato il co. 3 dell'art 97 del previgente Codice D.lgs 50/2016: «Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara»

Il criterio oggettivo dei 4/5 viene quindi eliminato a fronte di una valutazione maggiormente discrezionale da parte della Stazione Appaltante che si trova a valutare la potenziale anomalie delle offerte presentate.

Il comma 12 dell'articolo 108 chiarisce il principio di invarianza e di cristallizzazione delle offerte. Si tratta di un ampliamento che ha considerato esplicitamente il procedimento di inversione procedimentale e le conseguenze sui procedimenti relativi ad un appalto per lotti.

Rispetto al vecchio Codice ci sono anche differenze sostanziali nella nomina della Commissione giudicatrice (Il RUP può sempre farne parte, non è più previsto albo dei commissari ecc)

L'Offerta Tecnica

Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale.

In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (eccessivo utilizzo di criteri del tipo ON/OFF)

L'Offerta Tecnica – la ponderazione dei punteggi

I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

Come anticipato, non esistono più limiti imposti all'assegnazione dei punteggi per i vari criteri, salvo i richiamati casi particolari.

Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi all'ingegneria e all'architettura in ordine ai quali è alta l'interrelazione tra la capacità dell'offerente e la qualità dell'offerta.

L'Offerta Tecnica – la valutazione degli elementi qualitativi

Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese.

La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi:

- a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
- b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

L'Offerta Tecnica – la valutazione degli elementi qualitativi – l'attribuzione discrezionale

Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.

In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

L'Offerta Tecnica – la valutazione degli elementi qualitativi il confronto a coppie

Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

L'Offerta Tecnica – la valutazione degli elementi qualitativi il confronto a coppie

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:

1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Il confronto a coppie per l'attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente all'aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da effettuare è pari a $n*(n-1)/2$, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a 100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.

L'Offerta Tecnica – la riparametrazione

Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.

L'Offerta economica

Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore.

[Si ricorda che l'art. 108 co. 5 (come anche già contemplato nel previgente codice) prevede anche gare a prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.]

Il bando deve indicare il metodo di calcolo che verrà utilizzato per l'attribuzione dei punteggi

Es: interpolazione lineare; metodo bilineare; non lineare ecc.

L'Offerta economica

lineare	$V_i = R_i / R_{\max}$									
quadratica	$V_i = (R_i / R_{\max})^\alpha$	con $0 < \alpha < 1$								
bilineare	$X + A_i / A_{\text{soglia}}$	per $A_i \leq A_{\text{soglia}}$								
	$X + (1-X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\max} - A_{\text{soglia}})]$	per $A_i > A_{\text{soglia}}$						$X_{0,8}$ o $0,85$ o $0,9$		

	offerta	ribasso	lineare	quadratica	α	0,7	bilineare	X	0,85
1	aaa	10,0000%	5	7,579			5,723905724	A_{soglia}	29,70%
2	bbb	25,0000%	12,5	14,393			14,30976431		
3	ccc	28,0000%	14	15,581			16,02693603		
4	ddd	29,0000%	14,5	15,969			16,5993266		
5	eee	30,0000%	15	16,352			17,08737864		
6	fff	32,0000%	16	17,108			17,66990291		
7	ggg	33,0000%	16,5	17,480			17,96116505		
8	hhh	34,0000%	17	17,849			18,25242718		
9	iii	36,0000%	18	18,578			18,83495146		
10	mmm	40,0000%	20	20,000			20,00000000		

La formazione della graduatoria

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

Il metodo da utilizzarsi deve essere previsto in bando:

es: metodo aggregativo compensatore; il metodo Electre; Topsis

La commissione giudicatrice (art 93):

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di **adequate competenze professionali**. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Criticità principali rilevate:

l'introduzione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" mira a migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti acquistati dalle entità pubbliche ritenendo che il solo criterio del prezzo più basso potesse spingere gli operatori economici a ribassi eccessivi a discapito della qualità e realizzabilità dell'opera

però

La mancanza di una predeterminata valutazione di una soglia di anomalia può portare al paradosso che gli operatori economici, al fine di ottenere il miglior punteggio per la parte economica (tra l'altro non c'è più il limite massimo dei 30/100 punti) offrano sconti eccessivi che risulterebbero anomali se si applicassero i criteri stabiliti all'art. 110 per il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (quindi con la loro automatica esclusione), con l'ulteriore aggravio che sull'offerta pesano anche le migliorie qualitative proposte (mediamente le migliorie tecniche possono arrivare a pesare circa un 10 – 15% del valore dell'appalto).

Criticità principali rilevate:

Risulta quindi indispensabile riuscire a valutare la congruità dell'offerta e ad appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica.

La finalità principale della verifica è quella di evitare che offerte azzardate esponano l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e/o con modalità esecutive in violazione di norme e con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi.

Le competenze professionali della Commissione giudicatrice, nello specifico settore merceologico della procedura di gara, risultano fondamentali per assicurare la realizzabilità dell'opera e la buona riuscita dell'appalto nei tempi/costi previsti.

Grazie per l'attenzione